



# **COMUNE DI CANALE**

Provincia di Cuneo

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA E DEL DIRITTO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 12 in data 28.03.2007*



# SOMMARIO

<b>CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE</b> .....	5
Art. 1 - Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	5
Art. 2 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari.....	7
Art. 3 - Disciplina della Pubblicità ordinaria su edifici e nelle aree tutelati come beni culturali o paesaggistici e su edifici pubblici o religiosi .....	8
Art. 4 - Disciplina della Pubblicità ordinaria all'interno del centro storico.....	9
Art. 5 - Disciplina della Pubblicità ordinaria entro i centri abitati.....	9
Art. 6 - Disciplina della Pubblicità ordinaria fuori dai centri abitati .....	10
Art. 7 - Disciplina della Pubblicità con segni orizzontali reclamistici.....	11
Art. 8 - Disciplina della Pubblicità con striscioni, locandine e stendardi .....	11
Art. 9 - Disciplina della Pubblicità da aeromobili e in forma ambulante.....	11
Art. 10 - Disciplina della Pubblicità fonica.....	12
Art. 11 - Disciplina della Pubblicità sui veicoli.....	12
Art. 12 - Disciplina delle Pubbliche Affissioni.....	12
Art. 13 - Competenza sulle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari .....	13
Art. 14 - Denuncia di Inizio Attività per l'installazione di mezzi pubblicitari .....	14
Art. 15 - Assenso all'installazione di mezzi pubblicitari.....	15
Art. 16 - Casi in cui non è richiesto l'assenso alla installazione di mezzi pubblicitari.....	16
Art. 17 - Obblighi del soggetto che ha effettuato l'installazione dei mezzi pubblicitari.....	17
Art. 18 - Durata, revoca e decadenza dell'installazione.....	18
Art. 19 - Violazioni alle norme amministrative disciplinari della pubblicità.....	19
Art. 20 - Sanzioni amministrative.....	20
<b>CAPO II: IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI</b> .....	21
Art. 21 - Criteri generali.....	21
Art. 22 - La pubblicità esterna.....	22
Art. 23 - Gli impianti per le pubbliche affissioni .....	22
<b>CAPO III: DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA</b> .....	25
Art. 24 - Ambito di applicazione dell'imposta e del diritto .....	25
Art. 25 - Gestione del servizio .....	25
Art. 26 - Classificazione del Comune .....	26
Art. 27 - Presupposto dell'imposta sulla pubblicità.....	26

<b>Art. 28 - Soggetto passivo dell'imposta .....</b>	<b>27</b>
<b>Art. 29 - Modalità di determinazione dell'imposta .....</b>	<b>27</b>
<b>Art. 30 - Dichiarazione di pubblicità.....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 31 - Denuncia di cessazione della pubblicità annuale .....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 32 - Applicazione dell'imposta sulla Pubblicità ordinaria .....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 33 - Applicazione dell'imposta sulla Pubblicità effettuata con veicoli .....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 34 - Applicazione dell'imposta sulla Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 35 - Applicazione dell'imposta sulla Pubblicità varia.....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 36 - Maggiorazioni all'imposta sulla pubblicità .....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 37 - Riduzioni dell'imposta sulla pubblicità .....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 38 - Esclusioni ed esenzioni dall'imposta sulla pubblicità.....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 39 - Pagamento dell'imposta e modalità di conservazione della ricevuta .....</b>	<b>32</b>
<b>Art. 40 - Il servizio delle pubbliche affissioni .....</b>	<b>32</b>
<b>Art. 41 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni.....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 42 - Applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni .....</b>	<b>35</b>
<b>Art. 43 - Maggiorazioni al diritto sulle pubbliche affissioni .....</b>	<b>36</b>
<b>Art. 44 - Riduzioni del diritto sulle pubbliche affissioni .....</b>	<b>36</b>
<b>Art. 45 - Esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni .....</b>	<b>37</b>
<b>Art. 46 - Pagamento del diritto sulle Pubbliche affissioni .....</b>	<b>37</b>
<b>Art. 47 - Accertamenti d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta e del diritto.....</b>	<b>38</b>
<b>Art. 48 - Sanzioni tributarie e interessi .....</b>	<b>39</b>
<b>Art. 49 - Contenzioso tributario.....</b>	<b>39</b>
<b>Art. 50 - Rimborsi .....</b>	<b>39</b>
<b>CAPO IV: NORME FINALI .....</b>	<b>40</b>
<b>Art. 51 - Rinvio ad altre disposizioni.....</b>	<b>40</b>
<b>Art. 52 - Entrata in vigore del regolamento.....</b>	<b>40</b>
<b>INDICE ANALITICO .....</b>	<b>41</b>

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

#### Art. 1

#### Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate secondo il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, elencate e descritte ai commi seguenti.

2. **Pubblicità ordinaria** è da considerarsi quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. E' compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi. Sono da escludere gli striscioni e gli altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla pubblicità varia. Per le sotto elencate definizioni relative alle insegne, cartelli, manifesti, locandine, striscioni, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa fondamentalmente riferimento a quelle riportate nel Regolamento di esecuzione del Codice della strada:

a) «insegna di esercizio» è definita la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

b) «preinsegna» è definita la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.; non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;

c) «sorgente luminosa» è definito qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;

d) «cartello» è definito un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

e) «striscione, locandina, stendardo» è definito l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta;

f) «segno orizzontale reclamistico» è definito la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

g) «impianto pubblicitario di servizio» è definito qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;

h) «impianto di pubblicità o propaganda» è definito qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

i) «manifesto» è definito l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, realizzato essenzialmente in carta, da affiggersi ad una preposta struttura.

### **3. Pubblicità effettuata con veicoli** è considerata quella distinta come appresso in:

a) «pubblicità ordinaria con veicoli»: denominazione con la quale viene definita la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;

b) «pubblicità con veicoli dell'impresa»: denominazione con la quale viene definita la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto suo, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

### **4. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni** va considerata quella effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine

e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

**5. Pubblicità varia** è da considerarsi quella comprendente:

a) «pubblicità con striscioni»: la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

b) «pubblicità da aeromobili»: la pubblicità effettuata sul territorio del comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale;

c) «pubblicità con palloni frenati»: la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili;

d) «pubblicità in forma ambulante»: la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;

e) «pubblicità fonica»: la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, anche montati su veicoli.

## **Art. 2**

### **Caratteristiche dei mezzi pubblicitari**

1. **I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati** devono avere le caratteristiche e le limitazioni dimensionali richieste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione, anche se queste si riferiscono ai mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati.

2. E' facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel corso dell'iter istruttorio delle istanze per l'installazione dei mezzi pubblicitari, richiederne il ridimensionamento o l'eventuale modifica di alcune caratteristiche.

3. Di regola, comunque, i mezzi pubblicitari posti all'interno della delimitazione dei centri abitati dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) lo spessore di insegne e cartelli non dovrà superare cm. 12;

b) il bordo inferiore delle insegne poste in opera dovrà essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 3 mt. rispetto a quella della banchina stradale o del marciapiede sottostante, se esistente; saranno prese in considerazione quote inferiori all'interno del centro storico;

c) le insegne poste trasversalmente al senso di marcia non potranno sporgere dai muri ai quali sono ancorate per più di cm. 100; comunque non dovranno sporgere oltre il bordo del marciapiede sottostante, se esistente.

4. La delimitazione dei centri abitati del Comune è quella deliberata dalla Giunta municipale ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada. Copie della delibera e dell'allegata planimetria saranno tenute in esposizione nell'Ufficio Tributi comunale, a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione.

5. **I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati** devono avere le caratteristiche e le limitazioni dimensionali richieste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

6. In ogni caso sono fatte salve le particolari discipline previste dai successivi articoli 3 e 4 del presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Disciplina della Pubblicità ordinaria su edifici e nelle aree tutelati come beni culturali o paesaggistici e su edifici pubblici o religiosi**

1. Sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei predetti beni, il collocamento o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità è disciplinato dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei predetti beni, il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è disciplinato dall'articolo 153 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Ove le autorizzazioni di cui ai primi due commi competano al comune, sarà prioritariamente concessa l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di località e localizzazione, turistici e di territorio, utili per la guida o che forniscono indicazioni di servizi utili, indicati nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

4. Sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, sul palazzo comunale, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

#### **Art. 4**

##### **Disciplina della Pubblicità ordinaria all'interno del centro storico**

1. All'interno del centro storico del capoluogo non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano la zona predetta e gli edifici nella stessa compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista dal piano regolatore generale.

#### **Art. 5**

##### **Disciplina della Pubblicità ordinaria entro i centri abitati**

1. Entro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari nei punti indicati dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, che non rientrino nei casi di cui al comma precedente, può essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

3. Le distanze di cui sopra, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, possono non essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, sempreché le percentuali massime delle superfici utilizzabili, rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati, siano del 5%; comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a mt. 1 dal limite della carreggiata.

4. Per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti, la distanza dal limite della carreggiata è fissata in mt. 1.

5. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di strutture, abbinate a spazi pubblicitari, che forniscono servizi per gli utenti della strada, quali transenne parapetonali, paline e pensiline di fermata autobus, orologi, contenitori per rifiuti, panchine, indicazioni toponomastiche ed altre, per il cui posizionamento valuterà caso per caso l'Ufficio Tecnico Comunale.

6. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio e dei mezzi pubblicitari a messaggio variabile è regolamentata dalle disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione, anche se queste fanno riferimento ai mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati.

## **Art. 6**

### **Disciplina della Pubblicità ordinaria fuori dai centri abitati**

1. Fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è disciplinata dalle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

**Art. 7**

**Disciplina della Pubblicità con segni orizzontali reclamistici**

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente nei casi previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

**Art. 8**

**Disciplina della Pubblicità con striscioni, locandine e standardi**

1. L'esposizione di striscioni e standardi è ammessa nei casi espressamente previsti dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione. Quanto suesposto è valido anche per la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze.

2. La collocazione delle locandine pubblicitarie è ammessa unicamente all'esterno od all'interno di locali aperti al pubblico, di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, su bacheche o altre strutture apposite.

**Art. 9**

**Disciplina della Pubblicità da aeromobili e in forma ambulante**

1. E' vietata la pubblicità effettuata sul territorio del Comune mediante lancio di oggetti o manifestini da aeromobili o altri veicoli o da parte di persone.

2. E' consentita la pubblicità mediante distribuzione a mano di manifestini o altro materiale pubblicitario, ad eccezione che negli edifici e luoghi di interesse storico, artistico, ambientale, nei parchi e giardini pubblici e nelle immediate adiacenze di cimiteri, ospedali e chiese.

## **Art. 10**

### **Disciplina della Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica, entro e fuori dei centri abitati, è consentita negli orari e con le modalità previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
2. E' comunque vietata nelle adiacenze degli edifici adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese, cimiteri.
3. L'autorizzazione all'effettuazione di pubblicità fonica è rilasciata dal funzionario responsabile del servizio.

## **Art. 11**

### **Disciplina della Pubblicità sui veicoli**

1. L'apposizione di pubblicità sui veicoli è disciplinata dalle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

## **Art. 12**

### **Disciplina delle Pubbliche Affissioni**

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti al di fuori degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni stabiliti con il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.
2. Per esigenze di carattere estetico e di disponibilità degli spazi necessari negli impianti sopraindicati, non è consentita l'affissione di manifesti composti da più di due fogli di formato cm. 70 x 100.

3. Per consentire l'accoglimento proporzionale di tutte le richieste di affissioni, in relazione alla disponibilità degli spazi stabiliti con il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, le commissioni di affissioni sono limitate ad un massimo di 20 fogli di cm. 70 x 100. L'Ufficio comunale competente potrà comunque limitare ulteriormente le commissioni se la disponibilità di spazi non dovesse essere sufficiente.

4. Le affissioni di necrologi sono soggette alle seguenti limitazioni:

- a) il numero massimo affiggibile è di 8;
- b) le dimensioni massime non devono superare quelle di un foglio di carta formato A3;
- c) il periodo di esposizione non potrà superare i 10 giorni.

### **Art. 13**

#### **Competenza sulle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari**

1. L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione, ovvero consentita a seguito di presentazione della Denuncia di Inizio Attività di cui all'Art. 14 del presente regolamento, da parte degli enti sotto indicati. L'installazione è concessa ovvero assentita tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele previste dalle leggi e dal presente regolamento.

2. **Entro i centri abitati**, l'assenso al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari compete:

- a) lungo le strade regionali e provinciali o in vista di esse, al Comune, previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario o gestore;
- b) lungo le strade comunali o in vista di esse al Comune.

3. **Fuori dai centri abitati**, l'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari è rilasciata:

- a) lungo le strade regionali e provinciali o in vista di esse, dall'ente proprietario o gestore.

## **Art. 14**

### **Denuncia di Inizio Attività per l'installazione di mezzi pubblicitari**

1. Il soggetto interessato all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa Denuncia di Inizio Attività (D.I.A., articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001) presso l'Ufficio Tecnico comunale, in duplice copia, indicando i dati anagrafici, il codice fiscale, la ragione sociale e il numero di partita Iva della ditta, e allegando:

a) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità dell'insegna o degli altri mezzi pubblicitari agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;

b) un bozzetto od una fotografia dei mezzi pubblicitari, con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale vengono realizzati ed installati, delle altre caratteristiche richieste all'Art. 2 del presente regolamento; se la D.I.A. è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;

c) una planimetria, con indicata la posizione nella quale si intendono collocare i mezzi;

d) l'assenso preventivo del proprietario o dell'amministratore condominiale del fabbricato o dei fabbricati su cui verranno eventualmente installati o ancorati;

e) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;

f) la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale della ditta installatrice;

g) una dichiarazione con assunzione di ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni od altro da attribuirsi alla presenza dei mezzi pubblicitari installati.

2. Copia della D.I.A. viene restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale.

3. E' obbligatorio presentare la D.I.A. anche qualora si intenda variare solamente il messaggio pubblicitario riportato.

4. Ove necessario dovrà essere richiesta contestualmente l'autorizzazione all'occupazione di spazi e aree pubbliche.

5. Per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie è necessario il previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente.

## **Art. 15**

### **Assenso all'installazione di mezzi pubblicitari**

1. L'ufficio ricevente istruisce la D.I.A., acquisendo, ove necessario, il parere tecnico della Commissione Edilizia Comunale e delle altre unità organizzative interne.

2. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della D.I.A. il soggetto interessato procede all'installazione dei mezzi pubblicitari ivi indicati, salvo che il responsabile del competente ufficio comunale riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite con l'Art. 14 del presente regolamento e conseguentemente notifichi l'ordine motivato di non effettuare la prevista installazione.

3. Il termine di cui sopra è sospeso in attesa del parere della Commissione Edilizia Comunale e nel caso in cui l'ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a presentare documentazione integrativa a quella già prodotta.

4. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie dovrà essere autorizzata previo accertamento dei requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.

5. Il Comune è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate e delle D.I.A. presentate che contenga, in ordine di tempo, l'indicazione della domanda, del successivo rilascio o assenso, ed una sommaria descrizione dei mezzi pubblicitari. Le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

6. A richiesta del Ministro dei Lavori Pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, il Comune predispone lo specifico rapporto sulla densità pubblicitaria previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

7. Prima dell'installazione dei mezzi pubblicitari deve essere presentata, se richiesta dalla legge, la dichiarazione ai fini dell'imposta sulla pubblicità.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali aperti al pubblico o di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, è autorizzata dall'ufficio comunale tributi, previa presentazione della dichiarazione di pubblicità e pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

## **Art. 16**

### **Casi in cui non è richiesto l'assenso alla installazione di mezzi pubblicitari**

1. L'effettuazione di pubblicità ordinaria può essere consentita senza formale presentazione della D.I.A. per i seguenti casi:

a) i mezzi pubblicitari esposti in luoghi privati, purchè non visibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi purché non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva, per ciascuna vetrina o ingresso, prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 507/1993;

c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 507/1993;

d) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a quella prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 507/1993;

e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

f) le locandine pubblicitarie esposte all'esterno od all'interno di locali aperti al pubblico o nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, la cui collocazione è autorizzata con le modalità previste dall'Art. 15 del presente regolamento.

2. In ogni caso la pubblicità deve essere effettuata nel rispetto delle norme che la disciplinano e, nei casi in cui è dovuta, deve essere presentata la dichiarazione di pubblicità e versata la relativa imposta.

### **Art. 17**

#### **Obblighi del soggetto che ha effettuato l'installazione dei mezzi pubblicitari**

1. E' fatto obbligo al soggetto che ha proceduto all'installazione dei mezzi pubblicitari, a sensi del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le disposizioni impartite dal Comune o dagli altri enti competenti, anche successivamente all'installazione dei mezzi pubblicitari, per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di successiva, motivata richiesta da parte del Comune o degli altri enti competenti;

e) provvedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici, nonché striscioni, locandine e standardi, entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali;

2. Le sopra riportate disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi della decorrenza dei termini di cui al precedente Art. 15, o del silenzio-assenso da parte degli altri enti competenti.

3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario installato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del soggetto titolare, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) amministrazione competente;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione o della D.I.A.;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) ogni altro dato richiesto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

### **Art. 18**

#### **Durata, revoca e decadenza dell'installazione**

1. L'assenso all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per il periodo previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed è rinnovabile.

2. Il Comune può, in qualsiasi momento, richiedere la disinstallazione di mezzi pubblicitari per sopravvenute motivate esigenze. In questo caso il titolare verrà informato con avviso scritto nel quale saranno indicati i termini entro i quali dovrà provvedere alla rimozione ovvero allo spostamento in altro luogo indicato nell'avviso.

3. L'inosservanza delle normative di legge, delle disposizioni e degli obblighi regolamentari, delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo ovvero nella D.I.A., ne comporta la decadenza.

## **Art. 19**

### **Violazioni alle norme amministrative disciplinari della pubblicità**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Il Comune dispone la rimozione degli impianti e mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni e gli obblighi stabiliti dalle leggi, dal Codice della Strada, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse ovvero nelle D.I.A. presentate, dandone avviso all'interessato con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, con ordinanza della competente autorità comunale, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità previste dalla legislazione vigente e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

3. Nell'ordinanza di cui al comma precedente, notificata al soggetto passivo identificato ai sensi dell'Art. 28 del presente regolamento, è indicato il termine entro il quale può essere richiesta la restituzione del materiale sequestrato, previo pagamento di quanto dovuto. Scaduto il termine senza che sia pervenuta alcuna richiesta il Comune procede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui all'Art. 20 del presente regolamento, il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del

diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni di natura tributaria.

5. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme e disposizioni legislative e regolamentari devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

## **Art. 20**

### **Sanzioni amministrative**

1. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento e di quelle stabilite per le installazioni degli impianti, si applicano la sanzione amministrativa e le modalità di notifica degli estremi della violazione stabilite con l'articolo 24 del D.Lg.vo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i..

2. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti pubblicitari.

## **CAPO II**

### **IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

#### **Art. 21**

##### **Criteri generali**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nella pubblicità ordinaria, nella pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, nella pubblicità varia. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici e della viabilità. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.

4. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

## **Art. 22**

### **La pubblicità esterna**

1. Il piano degli impianti pubblicitari comprende l'elencazione di:
  - a) strade comunali, provinciali, regionali che attraversano il territorio del Comune;
  - b) zone ed edifici all'interno e all'esterno dei centri abitati in cui l'installazione non può essere consentita;
  - c) località e posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi;
  - d) edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno; i luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata dovranno essere singolarmente definiti.

## **Art. 23**

### **Gli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La seconda parte del piano degli impianti è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
  - a) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
  - b) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

c) armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

d) altri spazi ritenuti idonei dall'ufficio e indicati nel piano.

3. Nella collocazione degli impianti per le affissioni si deve tenere conto delle limitazioni previste dal presente regolamento per gli impianti pubblicitari.

4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

5. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di finalità economiche deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

6. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 dicembre 1993, n. 507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita, in proporzione al numero degli abitanti, in misura non inferiore a 12 mq. per ogni mille abitanti.

7. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, come sopra determinata, è ripartita come appresso:

a) il 25% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

b) il 65% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;

c) il 10% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati. Qualora i detti spazi non siano assegnati a soggetti privati richiedenti, gli stessi sono utilizzati per i fini di cui alla precedente lettera b).

8. La ripartizione degli spazi può essere rideterminata dalla Giunta municipale con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo

necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

9. Le superfici destinate alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente dovranno essere attribuite triennialmente ai soggetti privati che ne facciano richiesta, mediante affidamento concessorio con gara pubblica e con il pagamento di un canone di concessione in relazione al minor introito tributario.

10. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) l'ubicazione;
- b) la tipologia e il materiale dell'installazione;
- c) la dimensione in mt. e il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene, la loro suddivisione fra affissioni prive di rilevanza economica, di natura commerciale, dirette da parte dei privati;
- d) la superficie complessiva degli impianti.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

**Art. 24**

**Ambito di applicazione dell'imposta e del diritto**

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

2. Non essendo il territorio del Comune di Canale attraversato da autostrade, linee ferroviarie, corsi o specchi d'acqua navigabili, aeroporti, non si fa cenno nel presente regolamento alle disposizioni legislative che riguardano l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nei suddetti casi.

**Art. 25**

**Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico-impresoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di pertinenza dell'organo comunale competente che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio in concessione a soggetti terzi.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali e dalle disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993.

## **Art. 26**

### **Classificazione del Comune**

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe V.

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, l'organo comunale competente ne prende atto e dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo nei termini di legge.

## **Art. 27**

### **Presupposto dell'imposta sulla pubblicità**

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni, facendo riferimento alle disposizioni vigenti in materia per il rilascio di licenze ed autorizzazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione dell'imposta:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

## **Art. 28**

### **Soggetto passivo dell'imposta**

1. Il soggetto passivo, tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento a colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, essendo solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 507/1993.

## **Art. 29**

### **Modalità di determinazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, ma tale criterio non è applicabile ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno

considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescerne l'efficacia.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento predetto, applicato per ogni impianto.

### **Art. 30**

#### **Dichiarazione di pubblicità**

1. Il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La

dichiarazione è esente da bollo e deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione viene meno nel caso in cui non sia dovuta l'imposta sulla pubblicità.

3. Qualora la dichiarazione venga trasmessa a mezzo posta con raccomandata A.R., il modulo dovrà essere conforme a quanto richiesto nel precedente comma.

4. L'ufficio restituirà al soggetto copia della dichiarazione presentata direttamente all'ufficio con il bollo del Comune, la data di presentazione e la firma dell'addetto alla ricezione. Per le dichiarazioni trasmesse a mezzo posta fa fede la data di spedizione.

5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio (o comunque entro la fine del mese in cui scade il termine di pagamento dell'imposta in forza di diversa normativa) dell'anno di riferimento.

### **Art. 31**

#### **Denuncia di cessazione della pubblicità annuale**

1. La denuncia di cessazione della pubblicità annuale deve essere presentata, anche a mezzo posta con raccomandata A.R., all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31 gennaio (o comunque entro la fine del mese in cui scade il termine di pagamento dell'imposta in forza di diversa normativa) dell'anno di riferimento, previa rimozione dei mezzi pubblicitari disdetti.

2. L'ufficio restituirà al soggetto copia della denuncia di cessazione vidimata con la data di ricezione e la firma dell'addetto. Per le denunce trasmesse a mezzo posta fa fede la data di spedizione.

**Art. 32**

**Applicazione dell'imposta sulla Pubblicità ordinaria**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, disciplinata al Capo I del presente regolamento, si applica secondo la tariffa per la classe del Comune e con le modalità stabilite con l'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

**Art. 33**

**Applicazione dell'imposta sulla Pubblicità effettuata con veicoli**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli, si applica secondo la tariffa per la classe del comune e con le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993.

**Art. 34**

**Applicazione dell'imposta sulla Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi o altre analoghe strutture, proiezioni luminose e simili, si applica secondo la tariffa e con le modalità stabilite dall'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993.

**Art. 35**

**Applicazione dell'imposta sulla Pubblicità varia**

1. L'imposta per la pubblicità varia disciplinata al Capo I del presente regolamento si applica secondo la tariffa e con le modalità stabilite dall'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993.

### **Art. 36**

#### **Maggiorazioni all'imposta sulla pubblicità**

1. All'imposta sulle pubblicità di cui ai precedenti articoli si applicano le maggiorazioni e le relative modalità di applicazione previste dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Non viene applicata dal Comune la maggiorazione facoltativa per la stagione turistica prevista all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 507/1993, non essendovi rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività.
3. Non viene altresì applicata la maggiorazione per la categoria speciale prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 507/1993, in quanto gli impianti delle pubbliche affissioni sono distribuiti uniformemente in zone di primaria importanza del territorio comunale.

### **Art. 37**

#### **Riduzioni dell'imposta sulla pubblicità**

1. All'imposta sulle pubblicità di cui ai precedenti articoli si applicano le riduzioni e le relative modalità di applicazione previste dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Quando sussistano motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti per ottenere la riduzione dell'imposta, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli.

### **Art. 38**

#### **Esclusioni ed esenzioni dall'imposta sulla pubblicità**

1. Le esclusioni od esenzioni dall'imposta sulla pubblicità sono quelle disciplinate dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. I soggetti interessati devono presentare in visione all'Ufficio Tributi comunale, che ne acquisisce copia, idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

### **Art. 39**

#### **Pagamento dell'imposta e modalità di conservazione della ricevuta**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale; la ricevuta è conservata dal soggetto d'imposta.

2. Le modalità per il pagamento sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 507/1993.

3. Il versamento dell'imposta non è dovuto fino a concorrenza dell'importo di euro 3,00.

4. Per la pubblicità effettuata con veicoli, l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

5. Per le forme di pubblicità varia di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, la ricevuta del versamento dovrà essere conservata dal soggetto in modo da poter essere esibita nel caso di eventuali controlli.

6. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi e aree pubbliche dovrà essere contestualmente versata anche la relativa tassa.

### **Art. 40**

#### **Il servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella

misura prevista dall'Art. 23 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Servizio Affissioni del Comune sono dallo stesso collocati negli spazi ad essi destinati.

5. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi attribuiti a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, nei limiti delle superfici ad esse assegnate dall'Art. 23 del presente regolamento, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.lgs. n. 507/1993, con relativa applicazione dell'imposta.

6. Il comune può autorizzare, a domanda degli interessati, le imprese di pompe funebri e le tipografie che stampano i necrologi all'affissione diretta negli spazi riservati alle affissioni prive di finalità economiche, nei casi in cui il servizio comunale non possa provvedervi. Le predette ditte dovranno effettuare quanto prima il versamento dei relativi diritti di affissione e d'urgenza.

## **Art. 41**

### **Criteria e modalità per l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni**

1. I manifesti di natura commerciale devono essere fatti pervenire all'Ufficio Tributi comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio; quelli senza finalità economica almeno un giorno prima. Sono escluse le commissioni d'urgenza.

2. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio Tributi del Comune la commissione. La commissione deve indicare il committente, l'oggetto del messaggio pubblicitario, la quantità e il formato dei manifesti, il periodo di esposizione. Sono considerate commissioni separate quelle di manifesti aventi messaggi che pubblicizzano ditte o avvenimenti diversi o con diverso periodo di esposizione, anche se presentati contemporaneamente dallo stesso committente.

3. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.

5. Su ogni manifesto viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi riportati ai due commi precedenti il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata.

10. Il committente ha comunque facoltà in ogni caso di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.

11. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente. I manifesti in eccedenza potranno essere affissi dall'ufficio in data diversa da quella richiesta, ovvero il committente potrà richiedere il rimborso dei diritti eccedenti quelli dovuti o il conguaglio con l'importo dovuto per commissioni successive.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza pagamento del diritto, di cui sia stata annullata la commissione ovvero siano risultati in eccedenza, se non ritirati o richiesti dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti o da quando è stato ricevuto il relativo avviso, saranno inviati al macero.

14. Nell'Ufficio Tributi del Comune devono essere esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni e il registro cronologico delle commissioni.

## **Art. 42**

### **Applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni, come disciplinate all'Art. 12 del presente regolamento, è dovuto al Comune, che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale viene effettuato.

2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto nella misura per la classe del Comune e con le modalità stabilite dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

### **Art. 43**

#### **Maggiorazioni al diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per le affissioni di cui all'Art. 42 del presente regolamento, si applicano le maggiorazioni previste dal Decreto Legislativo n. 507/1993.

2. Non vengono applicate le maggiorazioni del diritto previste dall'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli o da più di dodici fogli, in quanto non permesse a norma dell'Art. 12 del presente regolamento.

3. Non viene altresì applicata la maggiorazione per la categoria speciale prevista unicamente per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti dal quinto comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993.

4. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

### **Art. 44**

#### **Riduzioni del diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Alla tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni si applicano le riduzioni previste dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima stabilita per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

3. Quando sussistano motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti al precedente primo comma per ottenere la riduzione del diritto, il Funzionario responsabile invita il committente a presentare all'ufficio la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli.

## **Art. 45**

### **Esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono quelle disciplinate dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge, il soggetto che richiede l'affissione è tenuto a precisare la disposizione legislativa in forza della quale ne è stabilita l'obbligatorietà.
3. Per l'affissione dei manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, i soggetti richiedenti diversi dalle scuole pubbliche devono allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

## **Art. 46**

### **Pagamento del diritto sulle Pubbliche affissioni**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla commissione, all'atto della presentazione della stessa.
3. Il versamento del diritto non è dovuto, per le sole affissioni non aventi carattere commerciale, fino a concorrenza dell'importo di euro 3,00.

**Art. 47**

**Accertamenti d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta e del diritto**

1. Nel mese di gennaio (o comunque nel mese in cui scade il termine di pagamento dell'imposta in forza di diversa normativa o determinazione) di ogni anno il Comune invia un avviso informale con il quale ricorda ad ogni contribuente la scadenza del pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale e le modalità del versamento.

2. L'Ufficio Comunale Tributi controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, coadiuvato dall'Ufficio di Polizia Municipale, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ovvero di esposizione abusiva negli spazi destinati alle pubbliche affissioni. Nei casi in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, le pubblicità si presumono effettuate, in ogni caso, con le decorrenze stabilite dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. Al contribuente deve essere notificato apposito avviso di accertamento con le modalità e i termini previsti dall'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

5. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

**Art. 48**

**Sanzioni tributarie e interessi**

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione dell'imposta o del diritto si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 507/1993; dall'articolo 13, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 471/1997; dall'articolo 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

**Art. 49**

**Contenzioso tributario**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

2. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 546/1992.

**Art. 50**

**Rimborsi**

1. Le modalità e i termini per la richiesta di rimborso e la restituzione di somme indebitamente versate sono regolate dall'articolo 1, commi 164 e 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

**CAPO IV**  
**NORME FINALI**

**Art. 51**

**Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507; a quelle del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione e alle altre disposizioni legislative vigenti in materia, nonché a quelle del Regolamento generale delle Entrate comunali.

**Art. 52**

**Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.
  
2. Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi; copia del regolamento sarà tenuto in esposizione nell'Ufficio Tributi comunale, a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

# INDICE ANALITICO

<b>A</b>	
Accertamenti .....	38
Aeromobili, pubblicità con	
definizione .....	7
disciplina.....	11
Affissioni	
abusive, rimozione.....	19
commissione	
annullamento.....	34
mancanza di spazi disponibili .....	34
richiesta.....	34
ritardo nell'effettuazione .....	34
di manifesti	
aventi finalità istituzionali, sociali, privi di finalità economiche.....	33
che diffondono messaggi relativi ad attività economiche.....	33
in numero inferiore rispetto a quelli pervenuti .....	35
disciplina.....	12
elenco delle posizioni utilizzate.....	34
limitazioni.....	12
modalità e termini di consegna dei manifesti .....	33
ordine di precedenza.....	34
registro cronologico delle commissioni.....	34
Affissioni dirette commerciali	
attribuzione delle superfici con gara pubblica.....	24
calcolo della superficie imponibile.....	28
classificazione ai fini tributari .....	33
superficie ad esse destinata negli impianti.....	23
Affissioni mortuarie .....	<i>Vedi Necrologi</i>
Ambulante, pubblicità	
definizione .....	7
disciplina.....	11
Autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari .....	<i>Vedi Mezzi pubblicitari</i>
Avviso informale di scadenza imposta pubblicità.....	38
<b>B</b>	
Beni culturali o paesaggistici, disciplina della pubblicità .....	8
<b>C</b>	
Cartello .....	6
Centri abitati, delimitazione .....	8
Centro storico	
delimitazione .....	9

disciplina della pubblicità .....	9
Cessazione della pubblicità .....	<i>Vedi</i> Denuncia di cessazione della pubblicità annuale
Cestini.....	<i>Vedi</i> Impianto pubblicitario di servizio
Chiese, disciplina della pubblicità.....	9
Cimiteri, disciplina della pubblicità .....	9
Classe di appartenenza del Comune .....	26
modifica .....	26
Commissione di pubbliche affissioni .....	34
Commissione Edilizia Comunale	
parere per l'installazione dei mezzi pubblicitari nel centro storico.....	9
parere tecnico per l'installazione dei mezzi pubblicitari.....	15
Contenzioso tributario .....	39
Copertura dei mezzi pubblicitari non autorizzati .....	<i>Vedi</i> Mezzi pubblicitari

## D

D.I.A.....	<i>Vedi</i> Denuncia di Inizio Attività
Denuncia di cessazione della pubblicità annuale .....	29
Denuncia di Inizio Attività .....	14
Dichiarazione di pubblicità .....	28
Diritto sulle pubbliche affissioni	
applicazione .....	35
esenzioni .....	37
maggiorazioni .....	36
minimi importi.....	37
riduzioni.....	36

## E

Entrata in vigore del regolamento .....	40
Esclusioni ed esenzioni dall'imposta comunale sulla pubblicità .....	31
Esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni .....	37
Esposizione per la pubblica consultazione	
del regolamento .....	40
delle tariffe.....	35

## F

Fermate autobus.....	<i>Vedi</i> Impianto pubblicitario di servizio
Fonica, pubblicità	
competenza all'autorizzazione.....	12
definizione .....	7
disciplina.....	12
non autorizzata.....	20

**G**

Gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni.....	25
---	----

**I**

Impianti per le pubbliche affissioni.....	22
collocazione.....	23
costituzione.....	22
dimensioni.....	23
limitazioni alla collocazione.....	23
ripartizione della superficie complessiva.....	23
spostamento dell'ubicazione.....	24
Impianto di pubblicità o propaganda.....	6
Impianto pubblicitario di servizio	
definizione.....	6
posizionamento.....	10
Importi minimi, franchigia di versamento	
diritto sulle pubbliche affissioni.....	37
imposta comunale sulla pubblicità.....	32
Imposta comunale sulla pubblicità	
denuncia di cessazione.....	29
dichiarazione di pubblicità.....	28
esclusioni.....	31
esenzioni.....	31
maggiorazioni.....	31
minimi importi.....	32
modalità di conservazione della ricevuta di pagamento.....	32
modalità di determinazione.....	27
pagamento.....	32
presupposti.....	26
riduzioni.....	31
soggetto passivo tenuto al pagamento.....	27
solidalmente obbligato al pagamento.....	27
Insegna di esercizio.....	5
Interessi.....	39

**L**

Locandine	
autorizzazione all'esposizione.....	16
definizione.....	6
disciplina della pubblicità con.....	11
rimozione.....	17
Luoghi aperti al pubblico, definizione.....	26

**M**

Maggiorazioni	
---------------	--

al diritto sulle pubbliche affissioni .....	36
all'imposta sulla pubblicità .....	31
<b>Manifesti</b>	
data di scadenza dell'affissione .....	34
definizione .....	6
modalità e termini di consegna per l'affissione.....	33
non affissi e non ritirati o richiesti dal committente .....	35
strappati o deteriorati, sostituzione gratuita.....	35
Messaggio variabile.....	<i>Vedi Mezzi pubblicitari</i>
<b>Mezzi pubblicitari</b>	
a messaggio variabile.....	10
calcolo della superficie ai fini della determinazione dell'imposta .....	<i>Vedi Superficie dei mezzi pubblicitari ai fini della determinazione dell'imposta</i>
caratteristiche e limitazioni	
entro i centri abitati .....	7
fuori dei centri abitati.....	8
collocati parallelamente al senso di marcia .....	10
copertura da parte del Comune o del Concessionario.....	19
installazione	
assenso.....	15
casi in cui non è richiesto l'assenso .....	16
competenza sulle autorizzazioni .....	13
decadenza assenso.....	18
Denuncia di Inizio Attività.....	14
nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada.....	14
obblighi del soggetto che l'ha effettuata.....	17
periodo di validità .....	18
sospensione dei termini.....	15
termini.....	15
rimozione	
impianti non autorizzati .....	19
obblighi del soggetto che ha effettuato l'installazione.....	17
per sopravvenute motivate esigenze .....	18
termine per richiedere la restituzione del materiale sequestrato .....	19
tipologia.....	5
ubicati nelle aree di parcheggio .....	10
ubicati nelle stazioni di servizio .....	10
 <b>N</b>	
<b>Necrologi</b>	
autorizzazione all'affissione diretta .....	33
disciplina dell'affissione .....	13
Nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada .....	14
 <b>O</b>	
<b>Occupazione di spazi ed aree pubbliche</b>	
pagamento contestuale della relativa tassa .....	32
richiesta autorizzazione contestuale alla D.I.A.....	15

Ordinanza di rimozione dei mezzi pubblicitari non autorizzati .....	19
Ordinaria, pubblicità	
applicazione dell'imposta.....	30
definizione .....	5
disciplina	
entro i centri abitati .....	9
fuori dai centri abitati.....	10
Orologi .....	<i>Vedi</i> Impianto pubblicitario di servizio
Ospedali, disciplina della pubblicità .....	9

**P**

Palazzo comunale, disciplina della pubblicità.....	9
Palloni frenati, pubblicità con .....	7
Panchine .....	<i>Vedi</i> Impianto pubblicitario di servizio
Pannelli luminosi, pubblicità con	
applicazione dell'imposta.....	30
definizione .....	6
Pensiline .....	<i>Vedi</i> Impianto pubblicitario di servizio
Piano degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni .....	<i>Vedi</i> Impianti per le pubbliche affissioni
Piano degli impianti pubblicitari .....	22
Piano generale degli impianti .....	21
adeguamenti e modifiche.....	21
articolazione.....	21
formazione.....	21
Preinsegna .....	5
Professioni sanitarie, pubblicità concernente l'esercizio delle	
accertamento dei requisiti di legge .....	15
nulla osta dell'ordine .....	15
Proiezioni, pubblicità con	
applicazione dell'imposta.....	30
definizione .....	6
Pubbliche Affissioni.....	<i>Vedi</i> Affissioni
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi .....	<i>Vedi</i> Pannelli luminosi, pubblicità con
Pubblicità effettuata con proiezioni.....	<i>Vedi</i> Proiezioni, pubblicità con
Pubblicità effettuata con veicoli .....	<i>Vedi</i> Veicoli
Pubblicità fonica.....	<i>Vedi</i> Fonica, pubblicità
Pubblicità in forma ambulante .....	<i>Vedi</i> Ambulante, pubblicità
Pubblicità ordinaria .....	<i>Vedi</i> Ordinaria, pubblicità
Pubblicità varia.....	<i>Vedi</i> Varia, pubblicità

**R**

Rapporto sulla densità pubblicitaria .....	16
Registro delle autorizzazioni rilasciate e delle D.I.A. presentate.....	15
Ricorsi .....	<i>Vedi</i> Contenzioso tributario

Riduzioni	
del diritto sulle pubbliche affissioni .....	36
dell'imposta sulla pubblicità .....	31
Rimborsi .....	39
Rimozione dei mezzi pubblicitari .....	<i>Vedi Mezzi pubblicitari</i>
Ripartizione della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni .....	23
Riscossione coattiva .....	38
 <b>S</b>	
Sanzioni amministrative per violazioni regolamentari .....	20
Sanzioni tributarie .....	39
Segnali	
di località e localizzazione, installazione presso beni culturali e paesaggistici .....	9
turistici e di territorio, installazione presso beni culturali e paesaggistici .....	9
Segni orizzontali reclamistici	
definizione .....	6
disciplina della pubblicità con .....	11
rimozione .....	17
Sorgente luminosa .....	5
Stendardi	
definizione .....	6
disciplina della pubblicità con .....	11
rimozione .....	17
Striscioni	
definizione .....	6
disciplina della pubblicità con .....	11
pubblicità varia .....	7
rimozione .....	17
Superficie dei mezzi pubblicitari ai fini della determinazione dell'imposta	
affissioni dirette sugli appositi impianti .....	28
arrotondamento .....	28
bifacciali .....	27
dimensioni volumetriche .....	28
festoni di bandierine .....	28
in connessione fra loro .....	28
iscrizioni pubblicitarie .....	28
polifacciali .....	27
 <b>T</b>	
Targhetta metallica installata su ogni mezzo pubblicitario .....	18
Transenne parapetonali .....	<i>Vedi Impianto pubblicitario di servizio</i>
 <b>V</b>	
Varia, pubblicità	
applicazione dell'imposta .....	30
definizione .....	7

modalità di conservazione della ricevuta di pagamento .....	32
non autorizzata.....	20
Veicoli	
applicazione dell'imposta.....	30
dell'impresa, pubblicità con, definizione .....	6
disciplina della pubblicità con .....	12
modalità di conservazione della ricevuta di pagamento dell'imposta.....	32
pubblicità ordinaria con, definizione .....	6
Violazioni alle norme amministrative .....	19
ordinanza di rimozione dei mezzi pubblicitari non autorizzati .....	19
sanzioni amministrative	
applicazione .....	20
proventi .....	20
uffici tenuti alla vigilanza .....	19